



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA  
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 7 del 21 FEB. 2011

**OGGETTO: CAUSA "COMUNE DI CAPO D'ORLANDO C/PROVINCIA". CORTE DI APPELLO DI MESSINA. AUTORIZZAZIONE AL SIG. PRESIDENTE A STARE IN GIUDIZIO. CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO AD UN LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.200,00.**

L'anno duemilaundici il giorno VENTUNO del mese di FEBBRAIO, nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

			PRESENTE
1.	Presidente On. Avv. Giovanni Cesare	<b>RICEVUTO</b>	<u>NO</u>
2.	Assessore Dott. Antonino	<b>TERRANOVA</b>	<u>NO</u>
3.	Assessore Dott. Michele	<b>BISIGNANO</b>	<u>NO</u>
4.	Assessore Sig. Renato	<b>FICHERA</b>	<u>NO</u>
5.	Assessore Dott. Rosario	<b>CATALFAMO</b>	<u>SI</u>
6.	Assessore Sig. Carmelo	<b>TORRE</b>	<u>SI</u>
7.	Assessore Dott. Pasquale	<b>MONEA</b>	<u>SI</u>
8.	Assessore Dott. Salvatore	<b>SCHEMBRI</b>	<u>SI</u>
9.	Assessore Prof. Giuseppe	<b>DI BARTOLO</b>	<u>NO</u>
10.	Assessore Dott. Maria Rosaria	<b>CUSUMANO</b>	<u>SI</u>
11.	Assessore Dott. Maria	<b>PERRONE</b>	<u>SI</u>
12.	Assessore Sig. Giuseppe	<b>MARTELLI</b>	<u>NO</u>
13.	Assessore Dott. Mario	<b>D'AGOSTINO</b>	<u>SI</u>
14.	Assessore Dott. Rosario	<b>VENTIMIGLIA</b>	<u>SI</u>

Assume la Presidenza DOTT. ROSARIO CATALFAMO

Partecipa il Segretario Generale COMM. DOTT. GIUSEPPE SPADARO

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

## LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Vista la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento Regionale degli EE.LL.;

Vista la L.R. n. 30 del 23/12/2000;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

**Ad unanimità di voti**

### DELIBERA

**Approvare** la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

Il Presidente DOTT. ROSARIO CATALFANO  
stante l'urgenza di provvedere in merito, propone  
che la presente delibera sia dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti  
della L.R. 44/91.

LA GIUNTA PROVINCIALE in unanimità di voti  
dichiara la presente delibera immediatamente  
esecutiva ai sensi e per gli effetti della L.R. 44/91



# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

Dipartimento 1° Affari Generali e Legali U.D. Affari legali, risorse umane, programmazione negoziata e partecipazioni azionarie U.O. Legale e contenzioso - U.O. Studi e consulenze giuridiche

**OGGETTO:** Causa \* Comune di Capo d'Orlando c/ Provincia". Corte di Appello di Messina. Autorizzazione al Sig. Presidente a stare in giudizio. Conferimento incarico difensivo ad un Legale di fiducia dell'Ente. Impegno di spesa di €.2.200,00.

### PROPOSTA

**PREMESSO** che, con atto notificato al procuratore costituito il 15/9/10, il Comune di Capo d'Orlando ha proposto appello contro questa Provincia innanzi alla Corte di Appello di Messina, per ottenere sia la riforma della sentenza n.152/09 del Tribunale di Patti, sia il riconoscimento dell' ulteriore pagamento di €.23.844,60 e della liquidazione degli interessi dal 16/1/98 e non come erroneamente indicato dal Giudice dal 16/1/2008, quali somme che lo stesso Comune di Capo d'Orlando ha pagato per lavori di somma urgenza effettuati lungo il litorale della S.P. S. Gregorio, in seguito alle mareggiate del dicembre 1997;

**CONSIDERATO** che, appare opportuna la costituzione dell'Ente in giudizio per resistere alle domande di controparte;

**CHE** pertanto, occorre autorizzare il Sig. Presidente a costituirsi in giudizio e nominare a tal fine un Legale di Fiducia dell'Ente;

**RITENUTO** che per tale attività sarà prevedibilmente corrisposta per compensi e spese al Legale incaricato della difesa di questa Provincia, in relazione al valore della controversia, la somma di €.2.200,00= comprensiva di C.P.A. e I.V.A. (se dovuta), che a tal fine, per ragioni di indifferibilità ed urgenza determinate dalla immediatezza della prima udienza e dalle conseguenze negative che potrebbero derivare alla Provincia qualora venisse acclarata la mancata costituzione per carenza della deliberazione che autorizza il

Presidente a stare in giudizio, deve essere impegnata al codice 1010903 cap. 2260 del Bilancio 2011 in corso di predisposizione, dando atto che la somma è contenuta nell' 1/12 dello stanziamento del medesimo capitolo del Bilancio 2010;

VISTO il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali pubblicato sulla G.U.R.S. n. 20 del 09/05/08;

VISTO il d.l. n. 223/06 convertito con l. n. 248 del 04.08.06;

VISTO lo Statuto Provinciale;

### SI PROPONE CHE LA GIUNTA PROVINCIALE

**DELIBERI di:**

**PRENDERE ATTO** di quanto esposto nella parte narrativa del presente provvedimento;

**AUTORIZZARE** il Sig. Presidente di questa Provincia Regionale a stare nel giudizio di appello promosso innanzi alla Corte di Appello di Messina, dal Comune di Capo d'Orlando contro quest'Ente, con atto notificato al procuratore costituito il 15/9/10, avverso la sentenza n.152/09 del Tribunale di Patti sez. di S. Agata Militello, dando mandato allo stesso di conferire il relativo incarico difensivo ad un Legale di fiducia, al quale accordare ogni più ampia facoltà di legge;

**DARE ATTO** che per tale attività sarà prevedibilmente corrisposta per spese e compensi al Legale incaricato della difesa di questa provincia, in relazione al valore della controversia, la somma di €.2.200,00 comprensiva di C.P.A. e I.V.A. (se dovuta);


**IMPUTARE** la somma complessiva di €.2.200,00 per ragioni di indifferibilità ed urgenza determinate dalla immediatezza della prima udienza e dalle conseguenze negative che potrebbero derivare alla Provincia qualora venisse acclarata la mancata costituzione per carenza della deliberazione che autorizza il Presidente a stare in giudizio, deve essere impegnata al codice 1010903 cap. 2260 del Bilancio 2011 in corso di predisposizione, dando atto che la somma è contenuta nell' 1/12 dello stanziamento del medesimo capitolo del Bilancio 2010;

**DEMANDARE** al Dirigente del 1° Dipartimento U.D. Affari Legali, risorse umane, programmazione negoziata e partecipazioni azionarie la responsabilità della gestione tecnico- finanziaria della pratica.

SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:

1. Atto di appello .

Il responsabile dell'Unità Operativa




Li, \_\_\_\_\_

18 GEN. 2011

IL DIRIGENTE



Visto: Il Presidente e l'Assessore



18 GEN. 2011

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30 del 23- 12 - 2000, si esprime parere:

**FAVOREVOLE**

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addi 18 GEN. 2011

IL DIRIGENTE

## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30 del 23- 12 - 2000, in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione, si esprime parere:

**FAVOREVOLE**

Addi 26 GEN. 2011

IL RAGIONIERE GENERALE  
Il Dirigente  
del 2° Dip. 1° U.D.

*Dott. Antonino Calabrò*

Addi 26 GEN. 2011  
Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

IL RAGIONIERE GENERALE  
Il Dirigente  
del 2° Dip. 1° U.D.

*Dott. Antonino Calabrò*



# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

P.I. e C.F. 80002760835

Allegato all'atto del

Responsabile: I DIP. II U.D - Affari legali, risorse um

## ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO PER LA CAUSA:  
COMUNE DI CAPO D'ORLANDO C/PROV.

DELIBERA DI GIUNTA del  
Immediatamente Esegibile

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

### SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 2260 Art. 0 di Spesa a **COMPETENZA**

Cod. Bil. (1010903) **PRESTAZIONI DI SERVIZI**

Denominato **SPESE PER LITI, ARBITRATI, RISARCIMENTI, RIVALUTAZ INTERESSI LEGALI, SPESE DI CAU**

ha le seguenti disponibilita':

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio	1.800.000,00	5.518.887,16
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 20-01-2011	+	
A	Stanziamiento Assestato	= 1.800.000,00	5.518.887,16
B	Impegni di spesa al 20-01-2011	- 2.500,00	2.500,00
B1	Proposte di impegno assunte al 20-01-2011	-	
C	Disponibilita' (A - B - B1)	= 1.797.500,00	5.516.387,16
D	Impegno 11/2011 del presente atto	- 2.200,00	2.200,00
E	Disponibilita' residua al 20-01-2011 (C - D)	= 1.795.300,00	5.514.187,16

Fornitore: **40131 DIVERSI LORO SEDI**

(Per l'Ufficio Impegni e Pareri)

Visto di regolarita' contabile attestante la  
copertura finanziaria

(Il Dirigente I/Dip. II U.D.)  
Dr. Antonino Calabro'

MESSINA, il 20-01-2011

Letto confermato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**

F.to DOTT. ROSARIO CATALFANO

**L'ASSESSORE ANZIANO**

f.to DOTT. CARNELO TORRE

**IL SEGRETARIO GENERALE**

f.to COMM. DOTT. GIUSEPPE SPADARO

Il presente atto sarà affisso all'Albo  
nel giorno festivo \_\_\_\_\_

Il presente atto è stato affisso all'Albo  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

**L'ADDETTO**

f.to \_\_\_\_\_

**L'ADDETTO**

f.to \_\_\_\_\_

Messina li, \_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

**CERTIFICA**

che la presente deliberazione \_\_\_\_\_ pubblicata all'Albo di questa Provincia il \_\_\_\_\_ giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa \_\_\_\_\_ sono stati prodotti, all'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

f.to \_\_\_\_\_

**TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

(4° comma art. 4 L.R. 5-7-1997 n. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardando materiale elencato al 3° comma dell'art. 4 legge 5-7-1997 n. 23.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

f.to \_\_\_\_\_

**PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma \_\_\_\_\_ dell'art. \_\_\_\_\_ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì 21 FEB. 2011

**IL SEGRETARIO GENERALE**

f.to Comm. Dott. Giuseppe SPADARO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla residenza Provinciale, addì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

\_\_\_\_\_

Vpl

**ECC.MA CORTE DI APPELLO DI MESSINA**

**ATTO DI APPELLO**

Il **COMUNE DI CAPO D'ORLANDO**, C.F. 00356650838, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Messina, Via dei Mille n.77, recapito professionale dell'Avv. Paolo Starvaggi, del Foro di Patti, C.F. STRPLA65L111199R, che lo rappresenta e difende per procura a margine del presente atto, giusta delibera di G.M. n.231 del 10/09/2010 (per le comunicazioni di Cancelleria, si indica l'indirizzo p.e.c. paolo.starvaggi@avvocatipatti.it ed il fax n.0941704554)

**PROPONE APPELLO**

avverso la sentenza n.152/09 del Tribunale di Patti - Sezione distaccata di S.Agata Militello - G.U. Dott. P. Miraglia - emessa in data 16/06/2009, depositata in pari data, relativa alla causa civile iscritta al n.191/99 R.G.C., trattenuta in decisione all'udienza del 10/03/2009, promossa dall'odierno appellante contro la Provincia Regionale di Messina e per l'effetto

**CITA**

la **PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**, C.F. 80002760835, in persona del Presidente e legale rapp.te pro tempore, elettivamente domiciliata in Acquadolci (Me), Via Dante, 38, presso il procuratore costituito Avv. Salvatore Princiotta, a comparire dinanzi all'Ecc.ma Corte di Appello di Messina, Cons. Istr. Designando, all'udienza del 16/01/2011, ore di rito e soliti locali di udienza, con l'invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima della fissata udienza ai sensi e nelle forme di cui all'art. 166 c.p.c., con l'avvertimento che in difetto sarà dichiarata la contumacia ai sensi dell'art. 291 c.p.c., in relazione all'art.170 c.p.c., e che in tale caso l'emananda sentenza sarà considerata come emessa in legittimo contraddittorio e che la costituzione fuori termine

PROCURA ALLE LITI  
lo sottoscritto Roberto  
Vincenzo Sindoni, nella  
qualità di Sindaco e  
legale rappresentante  
pro-tempore del  
Comune di Capo-  
d'Orlando, ho mandato  
per rappresentarmi e  
difendermi giusta deli-  
bera della Giunta  
Municipale n.231 del  
10/09/2010, all'Avv.  
PAOLO STARVAGGI

concedendo ogni più  
ampia facoltà di legge  
compresa quella di  
sottoscrivere atti proces-  
suali, di chiamare in  
causa e/o in garanzia  
terzi, di proporre  
domande ricon-  
venzionali, querela di  
falso, nonché di  
nominare sostituti  
processuali. Eleggo  
domicilio presso e nello  
studio dello stesso, sito  
in S. AGATA  
MILITELLO  
VIA CARLO BOBILI  
nr. 70  
Dichiaro altresì di aver  
preso visione della  
informativa resa ai sensi  
del D.lgs. 196/03 e, di  
conseguenza, autorizzo  
il trattamento dei miei  
dati personali.

*[Handwritten signature]*  
R. per autentico  
*[Handwritten signature]*

1 e

comporterà le decadenze previste dall'art. 167 e 38 c.p.c., per ivi sentire far diritto sulle seguenti domande in ordine alle quali si premette

### IN FATTO

1) Con atto di citazione notificato in data 11/09/1999, il Comune di Capo d'Orlando conveniva in giudizio la Provincia Reg.le di Messina per chiederne la condanna al pagamento della complessiva somma di £ 204.819.098, oltre interessi e quant'altro per legge, che l'ente comunale era stato costretto a pagare in occasione dell'esecuzione dei lavori di somma urgenza resisi necessari a seguito delle mareggiate verificatesi nel mese di dicembre 1997 sul litorale della Strada Provinciale Panoramica S. Gregorio, frazione del Comune di Capo d'Orlando.

In particolare, l'attore deduceva che, a seguito delle suindicate mareggiate, il litorale della S.P. veniva seriamente eroso al punto da creare il rischio di gravi danni agli impianti fognari, all'acquedotto ed alle linee elettriche, nonché alle opere di salvaguardia delle abitazioni vicine.

A seguito dell'accertamento tecnico disposto dal Comune di Capo d'Orlando al fine di determinare le reali condizioni dei luoghi colpiti dalle mareggiate, il dirigente dell'U.T.C., con relazione del 08/01/1999, evidenziava la necessità di effettuare i relativi lavori di ripristino con urgenza al fine di evitare ulteriori e maggiori danni irreparabili.

In considerazione di quanto sopra, il Comune provvedeva a dare immediata comunicazione della situazione alla Prefettura di Messina ed alla Provincia Regionale di Messina, sollecitando la manutenzione del tratto di strada danneggiato da parte della Provincia, in quanto strada provinciale.

Tuttavia, a causa dell'inerzia della Provincia e ritenuta l'urgenza di provvedere entro il più breve tempo possibile a salvaguardia dei fabbricati ad uso abitativo e del litorale in avanzato stato di erosione e di garantire il collegamento viario con la frazione S. Giorgio, il Sindaco di Capo d'Orlando adottava le ordinanze sindacali nn.15 e 18 del 16.01.1998 con le quali veniva affidata l'esecuzione dei predetti lavori, disponendo l'esecuzione delle stesse ordinanze a spese ed in

danno della Provincia di Messina, trattandosi di opere a salvaguardia della viabilità di competenza provinciale.

In particolare, con ordinanza sindacale n.15, veniva affidata alla ditta Galipò di Capo d'Orlando l'esecuzione dei lavori di somma urgenza a salvaguardia della strada provinciale "Panoramica S. Gregorio", per un consuntivo di spesa di £ 46.169.578, per la collocazione dei massi a difesa della strada provinciale panoramica Sa Gregorio.

Inoltre, con ordinanza sindacale n.18, veniva affidata alla cooperativa Eurovega a r.l. l'esecuzione dei lavori di somma urgenza di ricostruzione del tratto di muro e sede stradale in località San Gregorio, per un consuntivo di spesa di £ 158.649.520.

2) Costituitosi in giudizio, l'ente convenuto produceva nota prot. n.1407/8/4 del 2/05/2000 Prov. Reg.le di Messina con la quale quest'ultima, in riferimento alla nota n.3632 dell'8.10.1999 inerente la richiesta di rimborso per complessive £ 204.819.098, di cui £ 46.169.578 per collocazione massi e £ 158.649.520 per ricostruzione muro, riconosceva e non contestava la dovutezza della somma di £158.649.520 per i suindicati lavori di somma urgenza, riconoscendone anzi la congruità.

Con riferimento invece alla somma di £ 46.169.578 per la collocazione dei massi, occorre comunque rilevare che la Provincia di Messina, con la citata nota prot.n.1407/8°/4° del 2/05/2000, ha espressamente riconosciuto la tempestività ed opportunità della posa dei massi.

Stante quanto sopra, e su richiesta del procuratore dell'attore, il Giudice adito, con provvedimento emesso all'udienza del 14/02/2001, concedeva ordinanza ex art.186-bis c.p.c. in favore del Comune di Capo d'Orlando sulla somma non contestata di £158.649.520 e concedeva termini ex art.184 c.p.c.

3) Istruito il giudizio, che proseguiva anche per la restante somma di £ 46.169.578 (pari ad € 23.844,59) anticipata dal comune per la collocazione dei massi, il giudicante ammetteva consulenza tecnica d'ufficio richiesta da parte attrice, al fine di determinare ed accertare 1) **la necessità e/o opportunità** delle opere di collocazione dei massi per la protezione del muro e della sede stradale di proprietà della Provincia Reg.le di Messina, nonché 2) **la congruità e**

**rispondenza dell'importo** sostenuto per tali interventi e richiesto all'ente convenuto.

Il nominato CTU, Ing. Valeria Portale, assumeva l'incarico all'udienza dell'8/05/2003 e depositava una prima relazione in data 21/01/2004, concludendo per l'inopportunità dell'intervento di collocazione dei massi per la realizzazione dei due pennelli per la protezione del muro e della sede stradale, ritenendolo finalizzato principalmente alla difesa delle reti allocate nell'allargamento della sede stradale, ma ritenendo la somma spesa dal comune congrua per la tipologia di lavori realizzati

Nella medesima perizia, il CTU andava addirittura ben oltre il mandato ricevuto, ed esprimeva parere anche nei confronti dell'intervento di ricostruzione del muro in c.a. su palancole, tipo Larssen, profonde 4,3 mt e affondate nella sabbia, ritenendolo eseguito principalmente per le protezioni dei sottoservizi, e complementariamente a sostegno della strada.

Tale ultimo intervento, tuttavia, era già stato ritenuto congruo e necessario sia sotto il profilo esecutivo che economico dalla stessa Provincia Regionale di Messina con la citata nota prot. n.1407/8°/4° del 2/05/2000 depositata in corso di causa, atteso che l'importo relativo alla posa delle palancole tipo Larssen era compreso nella somma di £ 158.649.520 ( pari a € 79.324,76) già riconosciuta come dovuta dal convenuto.

Peraltro, nelle successive relazioni peritali del 22/03/2005 e del 30/12/2006, il C.T.U., evidentemente resosi conto dell'errore di valutazione, riconosceva l'utilità delle palancole tipo Larssen utilizzate per la ricostruzione e difesa della strada.

All'udienza del 17/03/2004, il procuratore di parte attrice depositava controdeduzioni alla CTU, a firma del CTP Geom A. Gugliotta, con le quali si contestavano le conclusioni cui era pervenuto il CTU e si richiedeva un rinnovo della perizia, o un supplemento della stessa, con richiesta di nomina di un tecnico esperto di opere marittime o quantomeno un richiamo del CTU medesimo, al fine di rendere chiarimenti in ordine alla contraddittorietà delle risultanze peritali.

In particolare, in ordine all'intervento di collocazione dei massi per la realizzazione dei due pennelli, ritenuto non opportuno, si faceva rilevare che senza tale tipo di intervento sarebbe crollato anche il vecchio muro costruito a protezione dell'originaria sede stradale e ciò era dimostrato dal fatto che anche i tecnici della Provincia regionale di Messina in altri tempi, così come rilevato dal CTU, avevano adottato lo stesso tipo di intervento, che rappresentava la soluzione più idonea dal punto di vista della Tecnica delle Costruzioni, per evitare l'avanzamento dell'erosione della spiaggia con la conseguente asportazione del terreno di posa delle fondazioni dei muri, costituiti da strati sottostanti della stessa spiaggia, ed in definitiva il crollo degli stessi.

Inoltre, si rilevava la contraddittorietà anche del rilievo sull'intervento di ricostruzione del muro in c.a. su palancole, tipo Larssen, a sostegno della strada e giudicato complementare, atteso che trattavasi dello stesso tipo di intervento adottato dalla provincia regionale di Messina durante i lavori di ricostruzione del muro rappresentati nelle foto 10-11 allegate alla perizia.

4) Disposto il richiamo del CTU, quest'ultimo, **acquisita ulteriore documentazione presso la Provincia di Messina senza contraddittorio con l'ente comunale**, depositava relazione integrativa in data 22/03/2005, con la quale confermava le conclusioni cui era giunta nella precedente relazione, senza tuttavia fornire alcuno dei chiarimenti richiesti dall'attrice, ma reiterando pedissequamente l'iter logico seguito nella prima relazione.

All'udienza del 7/07/2005, **prima udienza utile dopo il deposito della seconda relazione peritale**, parte attrice eccepiva in via preliminare la nullità della perizia suppletiva del 22/03/2005, per aver il CTU, nell'espletamento dell'incarico, utilizzato una documentazione fornita dalla Provincia ed acquisita al di fuori del contraddittorio tra le parti, oltre che in assenza di autorizzazione del giudice.

In particolare, si faceva rilevare che, come dichiarato a pag.2 della stessa perizia integrativa, il CTU aveva inoltrato richiesta in data 14.12.2004 alla Provincia di Messina di un chiarimento in merito alle controdeduzioni depositate dall'attore all'udienza del 17.03.2004.

A tale richiesta del CTU, faceva seguito la nota 6782 del 22.02.2005 della Prov. Messina, di cui veniva integralmente trascritto il contenuto e che veniva addirittura allegato nella seconda relazione peritale.

L'ente attore deduceva dunque la nullità della relazione in considerazione del fatto che, per pacifica giurisprudenza "è viziata da nullità la relazione di consulenza tecnica d'ufficio fondata su documenti acquisiti d'ufficio dal C.T.U. e non ritualmente prodotti dalle parti" (Trib. Roma, 9.03.2004; Cass. Civ.- sez. Lav. 5093/2001).

Ancora, si rilevava che l'utilizzazione ed acquisizione di documenti prodotti da una sola delle parti in causa, e senza alcuna autorizzazione del giudice, avrebbe quantomeno richiesto l'instaurazione del contraddittorio tra le parti al fine di dar modo anche al Comune di Capo d'Orlando di esercitare il proprio diritto di difesa, formulando osservazioni o producendo eventuale documentazione.

Al contrario, il CTU non solo non aveva inviato, quantomeno per conoscenza, la richiesta di chiarimenti del 14.12.2004 all'odierno appellante, ma, in totale spregio degli artt.194, 2° comma e 90 disp. Att. C.p.c., non aveva provveduto neanche a comunicare alle parti il giorno, il luogo e l'ora di inizio delle operazioni peritali, **specie in considerazione del fatto che il richiamo era stato espressamente richiesto da parte attrice che aveva già depositato specifiche e documentate controdeduzioni alla CTU.**

In ogni caso, alla predetta udienza del 7.07.2005, parte attrice depositava ulteriori controdeduzioni alla seconda CTU.

A seguito di provvedimento emesso a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.10.2005, il giudice adito disponeva il secondo richiamo del CTU al fine di rendere i chiarimenti richiesti da parte attrice, rinviando all'esito per la valutazione dei dedotti motivi di nullità della seconda perizia.

Con relazione depositata in data 30.12.2006, il CTU confermava le precedenti conclusioni, eccetto che per il parere sull'utilità delle palandole Larssen, senza tuttavia fornire alcuno dei chiarimenti richiesti dall'attrice, ma reiterando pedissequamente l'iter logico seguito nella prima relazione.

All'udienza del 10.03.2009, le parti precisavano le conclusioni come da atti e verbali di causa ed il G.U. tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini di legge.

5) Con sentenza n. 152/09 del 16/06/2009, depositata in pari data, il Tribunale di Patti - Sezione distaccata di S.Agata M.llo, nella persona del Giudice Unico Dott. Miraglia, confermava la condanna della Provincia al pagamento dell'importo di £. 158.649.520, oltre interessi, per la ricostruzione di tratto del muro e sede stradale in località San Gregorio, già intimato con l'ordinanza di pagamento ex art. 186 bis cpc a carico della Provincia Regionale, ma rigettava la richiesta di pagamento dell'ulteriore importo di £. 46.169.578 corrisposto dal Comune di Capo d'Orlando per la collocazione dei massi a difesa della strada provinciale panoramica San Gregorio, compensando altresì le spese del giudizio.

In particolare, il giudice di prime cure, inquadrati i fatti dedotti dall'attore nell'ambito della gestione d'affari altrui ex artt.2028 e ss. c.c. e facendo proprie le conclusioni formulate sul punto dal nominato CTU, Ing. Valeria Portale, statuiva che in relazione alle spese effettuate dal comune per la collocazione dei massi, *"appare in ogni caso oggettivamente prevalente l'interesse del Comune a preservare la spiaggia antistante il borgo San Gregorio, di notevole e notorio interesse turistico-economico, e le opere di urbanizzazione ivi insistenti, di proprietà del Comune."*

6) Inoltre, il giudice di primo grado, chiamato a pronunciarsi sugli interessi richiesti da parte attrice, ne statuiva un'errata decorrenza, certamente dovuta ad un mero refuso.

Ed invero, in luogo della data del 16/01/1998, quale data di costituzione in mora documentata dall'attore, il giudicante stabiliva, probabilmente per errore materiale, ma in ogni caso senza fornire motivazione, la data del 16/01/2008.

\*\*\*\*\*

L'impugnata sentenza è parzialmente ingiusta ed errata e va pertanto parzialmente riformata per i seguenti motivi in

#### DIRITTO

1) ERRONEITA' E/O ILLOGICITA' E/O CARENZA DI MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE SULLA MANCATA CONDANNA DELLA CONVENUTA AL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI £ 46.169.578 PER LA COLLOCAZIONE DEI MASSI A DIFESA DELLA STRADA PROVINCIALE PANORAMICA SAN GREGORIO

L'impugnata sentenza è parzialmente ingiusta ed errata nella parte in cui non ha condannato la Provincia Regionale di Messina al pagamento in favore dell'attore della somma di £ 46.169.578 (pari ad € 23.844,59) e relativi interessi effettuato dal Comune di Capo d'Orlando per il sostegno e la difesa della Strada Provinciale Panoramica di San Gregorio.

Partendo dall'inquadramento della fattispecie dedotta dall'attore nell'ambito degli artt.2028 e ss. c.c., il giudice di prime cure ha ritenuto di non poter accogliere la domanda relativa alle spese sostenute dal comune per la collocazione dei pennelli di massi sul litorale.

Tale decisione veniva sommariamente giustificata attraverso il richiamo dei motivi tecnici formulati dal CTU, nonché dalla considerazione che, in relazione a tale tipologia di lavori, appariva *"in ogni caso oggettivamente prevalente l'interesse del Comune a preservare la spiaggia antistante il borgo di San Gregorio, di notevole e notorio interesse turistico-economico e le opere di urbanizzazione ivi insistenti, di proprietà del Comune"*.

L'erroneità della sentenza impugnata in parte qua si palesa per i seguenti motivi.

In senso della dell'art. 7 L. 12 Febbraio 1958 n. 126, come modificato dall'art 2 del nuovo 76 codice della strada, le strade statali e provinciali continuano ad appartenere a tali enti con la conseguenza che l'obbligo alla manutenzione di questi tratti di strada ricade sui rispettivi enti proprietari, mentre devono considerarsi esclusi da siffatto obbligo i comuni.

Al riguardo, la legge regionale del 29 aprile 1985 n. 21 recante norme per l'esecuzione dei lavori pubblici in Sicilia prevede, all'art. 39 2° comma, che gli interventi di urgenza e di somma urgenza di cui agli artt. 69 e 70 del R.D. 25 maggio 1895 n. 350, possono essere affidati mediante cottimo fiduciario o mediante trattativa privata, oltre che dai competenti uffici del Genio civile, anche dagli altri enti di cui all'art. 1 della stessa legge, per quanto di loro competenza.

Pertanto, alla luce della vigente normativa nazionale e regionale ogni ente locale, in ragione della propria competenza, può adottare gli opportuni provvedimenti idonei a fronteggiare la situazione di somma urgenza verificatasi.

In tali circostanze l'amministrazione pubblica, quale ente superiore preposto alla tutela della cosa pubblica e dell'incolumità dei cittadini, ha l'obbligo di intervenire per adottare con atti idonei e motivati tutti i provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare i gravi pericoli che minacciano la stessa incolumità dei cittadini.

Le citate disposizioni normative in tema di manutenzione e di interventi di somma urgenza sono sufficientemente chiari nell'attribuzione degli obblighi di intervento degli Enti preposti, al fine di prevenire il verificarsi di eventi anomali e di far fronte a fatti, anche imprevedibili, che determinino gravi pericoli per la incolumità pubblica.

In assenza di idonei provvedimenti da parte dell'Ente provinciale preposto, che palesemente omissivo di intervenire in una tale situazione di emergenza, il Comune di Capo d'Orlando ed il Sindaco, nella qualità anche di ufficiale di governo, avevano la necessità di intervenire e sono legittimamente intervenuti al fine di evitare ogni ulteriore maggiore ed irreparabile danno ed a salvaguardia della stessa incolumità dei cittadini.

Di tanto, non vi è dubbio che la Provincia regionale di Messina, tenuto conto delle gravi omissioni ed inadempienze agli obblighi di intervento commesse in una situazione di emergenza, è tenuta a rifondere e sollevare il Comune di Capo d'Orlando di ogni somma fin qui versata per le causali descritte in attività ed ammontante complessivamente a £. 204.81.9098 (pari a €

5.780,24), a cui va detratta la somma non contestata dall'ente convenuto e per la quale è stata già emessa ordinanza ex art.186-bis c.p.c. nel corso del giudizio di primo grado e confermata nella sentenza impugnata.

D'altra parte, anche seguendo la lettura in chiave di *negotiorum gestio* in cui il giudice di prime cure ha ritenuto di inquadrare i fatti dedotti dall'attore, non si vede come non possa essere attribuita rilevanza, quantomeno equivalente, all'utilità conseguita dalla Provincia di Messina in virtù della collocazione dei massi sul litorale.

In punto, il giudice di prime cure afferma peraltro che per i lavori de quibus non si è ravvisata neanche la necessità e l'urgenza di provvedere, atteso che la manutenzione della strada provinciale era già in corso di ripristino mediante affidamento dei lavori riconosciuti e che non si evidenziavano pericoli superiori ed imminenti tali da legittimare l'intervento sostitutivo del Comune.

In parte l'infondatezza di tale ultimo asserto del giudicante, palesemente contraddetta dalla stessa documentazione in atti, dalla quale emerge per tabulas il conoscimento dello stato di necessità ed urgenza ad opera della stessa Provincia Regionale di Messina, occorre comunque considerare che la collocazione dei massi è stato il primo intervento ad essere effettuato e concluso prima di ogni altro tipo di lavoro.

La circostanza emergeva dalla stessa documentazione in atti, ossia dall'ordinanza sindacale n.15 del 16/01/1998, adottata ancora di quella n.18, di cui è stata data, relativa alla ricostruzione del muro in c.a., nonché dallo stato finale dei lavori e del consuntivo, dai quali emergeva che l'intervento di collocazione dei massi era servito in prima istanza ad evitare che i marosi potessero ingersì direttamente sul muro e sulla sede stradale adiacente, compromettendo ulteriormente la situazione dei luoghi, nonché i lavori da eseguire ed effettuati e la sicurezza delle abitazioni e delle strutture che, oltre che ad impedire l'ulteriore danneggiamento dei servizi comunali.

Perce di quanto sopra, è indubbio che la collocazione dei massi era stata fatta, in via principale, alla tutela dell'interesse dell'amministrazione comunale, in quanto realizzate a protezione di un bene di sua proprietà.

D'altra parte, la configurabilità della *negotiorum gestio* non è esclusa dal fatto che il gestore tratti un affare che sia contemporaneamente anche proprio, essendo solo necessario in tal caso che, nel rapporto espletato, l'interesse del gestor non sia prevalente rispetto a quello del dominus.

Nel caso di specie, la protezione dei sottoservizi comunali, allocati nell'allargamento della strada provinciale, non poteva che essere secondario rispetto alla difesa e funzionalità dell'asse viario provinciale all'interno del quale gli stessi si trovavano.

In ogni caso, quand'anche gli interessi dei due enti coinvolti fossero ritenuti equivalenti, i fatti di causa integrerebbero di certo la fattispecie dell'arricchimento senza causa ex art.2041 c.c., con conseguente obbligo della Provincia di Messina ad indennizzare il Comune di Capo d'Orlando della correlativa diminuzione patrimoniale subita a seguito del pagamento effettuato per i suddetti lavori di collocazione dei massi sul litorale.

2) ANCORA SULL'ERRONEITA' E/O ILLOGICITA' E/O CARENZA DI MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA SULLA MANCATA CONDANNA DELLA CONVENUTA AL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI £ 46.169.578 PER LA COLLOCAZIONE DEI MASSI A DIFESA DELLA STRADA PROVINCIALE PANORAMICA SAN GREGORIO-RICHIESTA DI RINNOVO C.T.U.

D'altra parte, l'On.le Corte d'Appello adita non potrà che accogliere le richieste formulate dall'odierno appellante, tenuto conto della reale verifica dei fatti, comprovata dalla copiosa documentazione in atti, e del dettato normativo richiamato in citazione.

Ed invero, l'intervento del comune di Capo d'Orlando è stato effettuato esclusivamente a salvaguardia della tutela del bene pubblico e dell'incolumità dei cittadini, in assenza di un idoneo e repentino intervento dell'Ente Provinciale preposto, in ragione dell'urgenza del caso.

Tali circostanze non potevano essere smentite e non sono state minimamente smentite con valide e motivate argomentazioni di fatto e giuridiche dalla stessa Amministrazione Provinciale convenuta, la quale si è limitata a mere e tipiche contestazioni di rito in ordine alle richieste legittimamente avanzate al comune di Capo d'Orlando.

Per contro, ad ulteriore conferma di quanto dedotto in citazione, controparte ha prodotto in udienza, nelle more del giudizio di primo grado, la nota prot. n. N.1407/8°/4° DEL 2/05/2000, con la quale l'Ing. B. Sidoti Pinto, nella qualità di Dirigente del 1° dipartimento — III U.D. della Provincia Regionale di Messina, ha riconosciuto congruo e soprattutto necessario l'intervento di ricostruzione del muro in c.a. effettuato dal comune di Capo d'Orlando a protezione dei sottoservizi ed a sostegno della strada, per la salvaguardia dell'opera viaria di proprietà dell'Ente provinciale, sottolineando inoltre che comunque la ricostruzione del muro de quo sarebbe dovuta essere effettuata a cure e spese della Provincia regionale in quanto ente proprietario della strada.

Ha pertanto espresso parere favorevole per il rimborso della somma di £. 158.649.520 richiesta dall'amministrazione comunale per la ricostruzione del muro, riconoscendo la congruità della relativa contabilizzazione con le vigenti disposizioni di legge, in quanto effettuata sulla base del prezzario regionale, confermando in tal modo l'assunto dell'attrice.

In ordine all'ulteriore somma di £. 46.169.578 richiesta dal comune di Capo d'Orlando per la collocazione di massi, non vi può essere dubbio che anche tale somma debba essere posta a carico dell'amministrazione provinciale appellata.

Anzitutto, occorre rilevare che la stessa Provincia di Messina, nella citata nota prot.n.1407/8°/4° del 2/05/2000, **ha espressamente riconosciuto la tempestività ed opportunità della posa dei massi.**

Non v'è dubbio che anche per l'ulteriore importo di £. 46.169.578 inerente la collocazione di massi risulta tenuta la Provincia Regionale di Messina.

Al riguardo, si evidenzia che tale spesa è stata effettuata essenzialmente per la realizzazione di lavori a salvaguardia e protezione del corpo stradale di proprietà della Provincia regionale di Messina e solo conseguentemente a salvaguardia dei sottoservizi comunali (rete fognante, idrica, elettrica e telefonica) collocati in tale sede stradale.

Nella relazione di accertamento dei luoghi, redatta in data 7/1/98 dal dirigente dell' U.T.C. arch. Mario Valenti nell'immediatezza della verifica dei fatti di causa, veniva sollecitata con urgenza la realizzazione degli interventi preventivati per far fronte all'emergenza in atto, non solo per la ricostruzione

del tratto di muro crollato e della relativa sede stradale, ma anche per la stabilizzazione e l'aumento della profondità della fascia di arenile mediante collocazione di massi, considerato che in quel momento lo stato dei luoghi palesava l'assenza di un arenile con profondità sufficiente a diminuire l'energia d'urto dei marosi ed evitare l'impatto con il muro e la sede stradale.

In buona sostanza la collocazione dei massi è servita in prima istanza ad evitare che i marosi potessero infrangersi direttamente sul muro e sulla sede stradale adiacente, compromettendo ulteriormente la situazione dei luoghi, nonché i lavori da effettuare ed effettuati e la sicurezza delle abitazioni e delle strutture pubbliche, oltre a determinare anche il danneggiamento dei sottoservizi comunali.

Pertanto, ove l'amministrazione provinciale convenuta fosse tempestivamente intervenuta e si fosse attivata per l'effettuazione di tali lavori di somma urgenza di sua competenza, comunque avrebbe dovuto provvedere alla collocazione dei massi lungo il litorale a protezione del muro e della sede stradale ricostruiti, così come è stato disposto dal comune di Capo d'Orlando, al fine di evitare che nuove mareggiate potessero in futuro vanificare le opere di ricostruzione e compromettere di nuovo la viabilità lungo la sede stradale che costeggia il litorale orlandino, così come successo all'epoca dei fatti per cui è causa.

Sul punto, si palesano del tutto in conducenti le conclusioni a cui è pervenuto il CTU nominato nel corso del giudizio che ha ritenuto inopportuno l'intervento di collocazione dei massi per la realizzazione dei due pennelli per la protezione del muro e della sede stradale, ritenendolo finalizzato principalmente alla difesa delle reti allagate nell'allargamento della sede stradale.

Nella prima perizia del 21/01/2004, il CTU andava addirittura ben oltre il mandato ricevuto, ed esprimeva parere anche nei confronti dell'intervento di costruzione del muro in c.a. su palancole, tipo Larssen, profonde 4,3 mt e ondante nella sabbia, ritenendolo eseguito principalmente per le protezioni sottoservizi, e complementariamente a sostegno della strada.

Questo ultimo intervento, tuttavia, era già stato ritenuto congruo e necessario sia dal profilo esecutivo che economico dalla stessa Provincia Regionale di

Messina con la citata nota prot. n.1407/8°/4° del 2/05/2000 depositata in corso di causa, atteso che l'importo relativo alla posa delle palancole tipo Larssen era compreso nella somma di £ 158.649.520 ( pari a € 79.324,76) già riconosciuta come dovuta dal convenuto.

Non a caso, anche a seguito di contestazioni sul punto mosse da parte attrice, nelle successive relazioni peritali del 22/03/2005 e del 30/12/2006, il C.T.U., evidentemente resosi conto dell'errore di valutazione, riconosceva l'utilità delle palancole tipo Larssen utilizzate per la ricostruzione e difesa della strada.

Le conclusioni del CTU sono state oggetto di puntuali, fondate e documentate rilievi da parte del Comune di Capo d'Orlando, il cui contenuto è da intendere qui integralmente riportato e trascritto, ritualmente depositate in corso di causa come controdeduzioni ai tre elaborati peritali del CTU.

Al riguardo, si fa rilevare, come peraltro ritualmente dedotto in corso di causa dall'attore attraverso le controdeduzioni del 3/03/2004 depositate all'udienza del 17/03/2004, che i presupposti su cui si fonda la C.T.U. redatta dall'Ing. Valeria Portale, nell'affermare che la realizzazione dei pennelli normali al litorale appariva finalizzata ad ostacolare e/o impedire l'erosione della spiaggia in considerazione degli interessi turistici della zona, contrasta con alcuni principi fondamentali della Tecnica delle Costruzioni.

Infatti, è principio incontestabile quello secondo il quale, qualsiasi manufatto, nel momento in cui viene privato del terreno di posa delle fondazioni, subisce l'immediato crollo.

Il C.T.U. sostiene che la ricostruzione della spiaggia non appare necessaria per proteggere il muro e la sede stradale della S.P: 147 S. Gregorio di proprietà della Provincia Regionale di Messina e ciò non trova riscontro né nella realtà dei fatti né nei numerosi accertamenti effettuati anche dai tecnici della Provincia stessa.

Nel tempo in cui si sono verificati gli inconvenienti, invero, l'avanzamento dell'erosione della spiaggia in località S. Gregorio aveva determinato la quasi totale scomparsa della sabbia ed in alcuni tratti l'asportazione del terreno di posa delle fondazioni dei muri, costituito da strati sottostanti della spiaggia.

causando crolli degli stessi e di parte della sede stradale con conseguente interruzione della viabilità nonché pericolo per la pubblica incolumità.

Senza alcun intervento, sarebbe dunque crollato anche il vecchio muro costruito a protezione dell'originaria sede stradale.

Come rilevato infatti nella CTP del comune attore, al fine di ricostruire la spiaggia ed innalzare la quota della stessa, a ridosso del muro di contenimento e protezione stradale, è stata adottata la soluzione tecnicamente ottimale ed economicamente più conveniente, per l'intrappolamento della sabbia e la sua stabilizzazione tramite la costruzione di scogliere verticali alla linea di costa, dimensionate in modo tale da aumentare la quota in altezza e la profondità del litorale sabbioso e consentire contemporaneamente che l'energia dei marosi, specie in quel determinato contingente in cui si dovevano iniziare i lavori di racimamento del muro stradale, si potesse dissipare prima di raggiungere il muro stradale.

I risultati ottenuti hanno determinato, come correttamente programmato, l'aumento della profondità e l'innalzamento della quota della spiaggia al fine di salvaguardare sia i nuovi muri stradali costruiti in parte dal Comune con la necessaria procedura di somma urgenza ed in parte dalla Provincia Regionale di Messina, con l'utilizzo di palancole di acciaio, e sia dei vecchi tratti di muri preesistenti e che, senza l'intervento di ricostruzione della spiaggia, sarebbero sicuramente crollati, con gravi danni economici a carico della Provincia Regionale Ente proprietario.

In merito all'utilizzo delle palancole, le stesse si sono rese necessarie in quanto in quei tratti il livello del mare aveva raggiunto le fondazioni e l'aumento della batimetria aveva causato veloci fenomeni di sifonamento, attraverso le ampie faglie apertesesi al di sotto delle fondazioni.

L'impiego delle palancole spinti in profondità hanno evitato detti fenomeni sino a quando la spiaggia, per effetto dei pennelli in massi artificiali, si è completamente ricostruita e stabilizzata.

D'altra parte, la stessa Provincia Regionale di Messina, con verbale di somma urgenza del 23.09.98, ha confermato, in sostanza, quanto sopra evidenziato e, cioè che *"il fenomeno era da imputarsi alle forti mareggiate verificatesi nei*

*giorni scorsi aggravate dalla grave erosione della spiaggia in atto da diverso tempo nel tratto di mare antistante il muro danneggiato. Il mare è penetrato attraverso le faglie apertesi sotto le fondazioni del vecchio muro esistente, compromettendone la stabilità ed ha lo svuotamento del terrapieno stradale ed il conseguente crollo di un tratto di marciapiede e di carreggiata stradale, nonché il danneggiamento dei sottoservizi quali rete fognante, acquedotto, rete elettrica e telefonica..."*

Peraltro, a seguito del predetto verbale di somma urgenza, la Provincia Regionale di Messina ha provveduto alla realizzazione di un altro tratto di muro di protezione della sede stradale utilizzando lo stesso sistema adottato dal Comune con palancole in acciaio spinte in profondità.

In buona sostanza, dalle suddette controdeduzioni alla CTU del 3/03/2004, emergeva inequivocabilmente che la ricostruzione della spiaggia, avvenuta a seguito della realizzazione dei pennelli in massi naturali, si era resa necessaria ed urgente per la salvaguardia nei nuovi tratti di muro realizzati ex novo e dei tratti preesistenti con fondazioni impostate a poca profondità sul litorale, scongiurando il sicuro crollo ed ulteriori gravi danni alla sede stradale della S.P. 147 di proprietà della Provincia Regionale di Messina.

Peraltro, con i successivi rilievi di parte dell'8/06/2005, depositati all'udienza del 7/07/2005 come controdeduzioni alla perizia integrativa del 22/03/2005, l'odierno appellante faceva rilevare che *"è noto che ciò determina il sifonamento del terreno di posa delle fondazioni, è l'aumento della batimetria, cioè della profondità del mare che aumenta con l'aumentare dell'erosione. Il processo di erosione del litorale, senza che vi siano opere atte ad impedire il trasporto dell'inerte che compone l'arenile, quali i pennelli verticali alla linea di battigia, aumenta progressivamente aumentando la batimetria ed il fondale, in prossimità del muro in argomento, può raggiungere ed oltrepassare anche la profondità delle stesse palancole in acciaio causando inevitabilmente il crollo del muro e la distruzione della sede stradale.*

*I pennelli realizzati verticalmente alla linea di costa garantiscono l'intrappolamento ed il mantenimento del materiale inerte che costituisce la spiaggia e sono di fondamentale importanza per la difesa e la stabilità del*

*muro di contenimento stradale di proprietà della Provincia Regionale di Messina*".

A fronte di tali specifici rilievi, le contraddizioni, inesattezze ed errori valutativi del nominato CTU emergono in tutta la loro evidenza nella successiva perizia integrativa del 30/12/2006, della quale il Giudice aveva disposto la redazione al fine di fornire chiarimenti in ordine ai quesiti ed alle osservazioni sollevati dal CTP di parte attrice.

Ed invero, l'Ing. Portale, contraddicendo addirittura la stessa Provincia Regionale di Messina, che con la citata nota prot. n.1407/8°/4° del 2/05/2000 ne aveva riconosciuto la necessità per la difesa della S.P. Panoramica San Gregorio, arriva ad affermare (pag. 4 perizia 30/12/2006) che *"il muro paraonde in c.a. su palancole tipo Larssen è stato eseguito principalmente per la protezione dei sottoservizi, allocati nell'allargamento della sede stradale e complementariamente a sostegno della strada"*.

Detta risposta, oltre che non richiesta nei quesiti formulati dal giudicante e dunque formulata ben oltre il mandato ricevuto, si palesa addirittura contrastante con lo stesso contegno processuale della convenuta, che in corso di giudizio ha pagato al Comune di Capo d'Orlando la somma di £ 158.649.520 ( pari a € 79.324,76), comprensiva anche dell'importo relativo alla posa delle palancole tipo Larssen.

Per quanto concerne la collocazione dei pennelli di massi, nella suindicata perizia integrativa del 30/12/2006, il nominato CTU arrivava ad affermare che *"La possibilità avanzata dal CTP che i marosi con la loro forza distruttrice aumentando la batimetria con l'erosione del litorale, possano erodere le fondamenta del muro di contenimento, causando conseguenzialmente il crollo dello stesso anche se in tempi leggermente più lunghi, non si palesa.*

*Che la batimetria aumenti talmente che il fondale possa raggiungere ed oltrepassare anche la profondità delle stesse palancole in acciaio causando inevitabilmente il crollo del muro e quindi la distruzione della sede stradale, come asserisce il CTP, questo dipende dalla velocità di avanzamento dell'erosione del litorale, strettamente legata alla causa del dissesto, e ciò lo deve asserire un attento studio che ancora non è stato*

*condotto nel tratto di costa interessato, ad ogni modo nel tratto di costa interessato la probabilità avanzata dal CTP è molto lontana...*"

Addirittura, come risposta al documentato rilievo del CTP attore che in altre località l'erosione aveva asportato tutta la spiaggia raggiungendo il mare la profondità di 5/6 metri e dunque ben oltre la profondità di 4,5 mt raggiunta dalla palancole Larssen, il CTU risponde che *"nel tratto di litorale in questione, l'avanzamento della profondità del mare può essere diverso e comunque è da verificare..."*

In buona sostanza, con tali ultime considerazioni, il CTU finisce col non escludere che la collocazione dei massi possa avere avuto il fine primario ed il conseguente effetto di ritardare l'erosione della spiaggia, laddove sostiene che l'avanzamento della profondità del mare si ritiene collegato a fattori che solo un attento studio nel tratto di costa interessato, non ancora effettuato, sarebbe in grado di individuare.

Anche alla luce di tali precisazioni del CTU, si palesava dunque la necessità che l'incarico venisse conferito, come peraltro ritualmente richiesto dall'attore, ad un tecnico esperto di opere marittime, atteso che la mancanza di uno studio approfondito del tratto di costa impediva al perito di formulare un parere più approfondito in tale particolare materia.

Anche per tali ragioni, si chiede che l'On.le Corte d'Appello adita voglia disporre un rinnovo di consulenza tecnica d'ufficio, con nomina di un tecnico esperto di opere marittime, al fine di rispondere ai quesiti già formulati al nominato CTU nel giudizio di primo grado.

### 3) ERRONEITA' E/O ILLOGICITA' E/O CARENZA DI MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE SULLA MANCATA DECLARATORIA DI NULLITÀ DELLA PERIZIA INTEGRATIVA DELLA CTU.

La sentenza impugnata è altresì errata e/o ingiusta anche nella parte in cui, ritenendo evidentemente corrette le operazioni peritali compiute nel corso della prima perizia integrativa, non ne ha dichiarato la nullità per i motivi sollevati dall'attore.

Come già rilevato, successivamente al deposito della perizia del 21/01/2004, l'attore depositava controdeduzioni di parte chiedendo il richiamo del CTU al fine di rendere i chiarimenti richiesti.

In accoglimento delle richieste attrici, il G.U. Dott. Cartoni disponeva la comparizione del CTU all'udienza del 13/10/2004, a cui faceva seguito nel prosieguo del giudizio il deposito della relazione integrativa avvenuta in data 22/03/2005.

All'udienza del 7/07/2005, prima udienza utile dopo il deposito della seconda relazione peritale, l'attore eccepeva in via preliminare la nullità della CTU del 22/03/2005, per aver il nominato CTU, nell'espletamento dell'incarico, utilizzato una documentazione fornita dalla Provincia ed acquisita al di fuori del contraddittorio tra le parti, oltre che in assenza di autorizzazione del giudice.

In particolare, si faceva rilevare che, come dichiarato a pag.2 della stessa perizia integrativa, il CTU aveva inoltrato richiesta in data 14.12.2004 alla Provincia di Messina di un chiarimento in merito alle controdeduzioni depositate dall'attore all'udienza del 17.03.2004.

A tale richiesta del CTU, faceva seguito la nota 6782 del 22.02.2005 della Prov. Messina, di cui veniva integralmente trascritto il contenuto all'interno della perizia per farne parte integrante delle motivazioni e che veniva anche inserita come allegato peritale.

L'ente attore deduceva dunque la nullità della relazione in considerazione del fatto che, per pacifica giurisprudenza *"è viziata da nullità la relazione di consulenza tecnica d'ufficio fondata su documenti acquisiti d'ufficio dal C.T.U. e non ritualmente prodotti dalle parti"* (Trib. Roma, 9.03.2004; Cass. Civ.- sez. Lav. 5093/2001).

Ancora, si rilevava che l'utilizzazione ed acquisizione di documenti prodotti da una sola delle parti in causa, e senza alcuna autorizzazione del giudice, avrebbe quantomeno richiesto l'instaurazione del contraddittorio tra le parti al fine di dar modo anche al Comune di Capo d'Orlando di esercitare il proprio diritto di difesa, formulando osservazioni o producendo eventuale documentazione.

Al contrario, il CTU non solo non ha inviato per conoscenza la richiesta di chiarimenti del 14.12.2004 all'odierno attore, ma in totale spregio degli artt.194, 2°comma e 90 disp. Att. C.p.c. non provvedeva a comunicare alle parti il giorno, il luogo e l'ora di inizio delle operazioni peritali, specie in considerazione del fatto che il richiamo era stato espressamente richiesto da parte attrice che aveva già depositato specifiche e documentate controdeduzioni alla CTU.

In considerazione di quanto sopra, ha errato il giudice di prime cure nel non accertare, ritenere e dichiarare la nullità della relazione peritale del 22.03.2005 e per l'effetto rimettere la causa sul ruolo anche al fine di disporre un rinnovo della perizia, o un supplemento della stessa, con richiesta di nomina di un tecnico esperto di opere marittime o quantomeno un richiamo del CTU medesimo, al fine di rendere chiarimenti in ordine alla contraddittorietà delle risultanze peritali.

Anche per tali ragioni, si chiede che l'On.le Corte d'Appello adita voglia disporre un rinnovo di consulenza tecnica d'ufficio, con nomina di un tecnico esperto di opere marittime, al fine di rispondere ai quesiti già formulati al nominato CTU nel giudizio di primo grado

**4) ERRONEITA' E/O ILLOGICITA' E/O CARENZA DI MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER ERRATA DATA DI DECORRENZA DEGLI INTERESSI LIQUIDATI DAL GIUDICE DI PRIME CURE**

La sentenza impugnata è altresì errata e/o ingiusta anche nella parte in cui il giudice, probabilmente per un mero refuso ha stabilito, quale data di decorrenza degli interessi dovuti sulle somme liquidate con l'ordinanza ex art.186-bis c.p.c. emessa all'udienza del 14/02/2001, la data del 16/01/2008 in luogo di quella effettiva e corretta del 16/01/1998, quale atto di costituzione in mora documentato. In alcun modo gli interessi potevano decorrere dopo il pagamento avvenuto a seguito dell'ordinanza anticipatoria del 14/2/201, bensì dalla richiesta della somma avvenuta, pacificamente, il 16/1/98 e successivamente ulteriormente sollecitata come risulta dalla documentazione in atti.

5) ERRONEITA' E/O ILLOGICITA' E/O CARENZA DI MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER MANCATA CONDANNA DELLA CONVENUTA AL RISARCIMENTO DANNI PER LESIONE DI INTERESSE LEGITTIMO.

La sentenza impugnata è altresì errata e/o ingiusta anche nella parte in cui non ha condannato la convenuta al risarcimento, in favore del comune attore, dei danni da questo subiti per lesione di interesse legittimo.

Ed invero, all'attore risultavano dovute le somme richieste quanto meno a titolo di risarcimento danni per lesione dell'interesse legittimo provocata dall'illecito comportamento perpetrato dalla Provincia Regionale.

Secondo l'ormai consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, infatti, *«in presenza di un atto illegittimo della p. a., che sia stato posto in essere con dolo o colpa e che sia stato causa di danno ingiusto - diretta conseguenza del provvedimento - il suo destinatario ha titolo al risarcimento dei danni, anche se titolare non di un diritto soggettivo ma di un interesse giuridicamente rilevante (diverso dalla mera aspettativa)»* (cit. Cass., Sezioni Unite, 22 luglio 1999, 11. 500).

Ciò in quanto ai fini della configurabilità della responsabilità aquiliana non assume rilievo la qualificazione formale della posizione giuridica vantata dal soggetto, essendo la tutela risarcitoria assicurata esclusivamente in relazione all'ingiustizia del danno.

Nel caso in specie, invero, non vi è dubbio che sussista il diritto al risarcimento dei danni, in quanto è palese l'esistenza del nesso causale tra l'evento dannoso conseguente al mancato pagamento ed il comportamento illegittimo della Provincia Regionale di Messina, in presenza, quale elemento soggettivo, di una componente di dolo o colpa dell'amministrazione apparato, che qualifica, in astratto, come ingiusto il danno provocato al Comune di Capo d'Orlando. E ciò è maggiormente evidente nella fattispecie de qua, ove l'esercizio dell'azione amministrativa si è svolta in violazione di regole di imparzialità, correttezza e buon andamento della P.A., che si pongono come limiti esterni alla discrezionalità dell'Ente pubblico (così, Cass., Sezioni Unite, 22 luglio 1999, n. 500).

Pertanto, a seguito e per effetto del citato orientamento giurisprudenziale, il Sig. Giudice adito dovrà anche valutare il diritto di credito vantato dal Comune di Capo D'Orlando, quale obbligazione nascente a titolo di risarcimento danni ex art. 2043 cod. civ., ovvero per l'illegittimo esercizio della funzione pubblica, che incide su un interesse rilevante per l'ordinamento giuridico, tale da legittimare la condanna della P.A. al pagamento delle somme richieste (cfr. anche Cass. Civ. 8 febbraio 2000, n. 1369).

Tale danno poteva essere liquidato anche in via equitativa.

**ERRONEITA' E/O ILLOGICITA' E/O CARENZA DI MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER MANCATA CONDANNA DELLA CONVENUTA AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI**

La sentenza impugnata è altresì errata e/o ingiusta anche nella parte in cui non ha condannato la convenuta al pagamento, in favore del comune attore, delle spese processuali.

Ed invero, anche alla luce del contegno processuale della Provincia di Messina, che ha atteso l'instaurazione del giudizio prima di riconoscere la dovutezza delle somme non contestate e divenute oggetto di ordinanza ex art.186-bis c.p.c., proprio per l'inerzia dell'Ente nel pagamento di tali somme, il giudice di prime cure avrebbe dovuto condannare la convenuta al pagamento delle spese processuali per il principio della soccombenza accertata.

\*\*\*\*\*

**P. T. M.**

Tutto ciò premesso e quant'altro influente che sarà fatto valere in corso di causa, l'appellante, come sopra rapp.to e difeso,

**CHIEDE**

che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, accogliere tutte le richieste formulate dall'attore nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, da intendere qui integralmente riportate e trascritte, condannando


la Provincia Regionale al pagamento dell'ulteriore importo di €. 23.844,60 con liquidazione degli interessi a far data dal 16/01/1998.

Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.

In via istruttoria, si chiede sin da ora che l'Ill.ma Corte adita voglia disporre un rinnovo di consulenza tecnica d'ufficio, con nomina di un tecnico esperto di opere marittime, al fine di rispondere ai quesiti già formulati al nominato CTU nel giudizio di primo grado.

S.Agata Militello - Messina, 13/09/2010

Avv. Paolo Starvaggi



#### RELATA DI NOTIFICAZIONE

Ad istanza come in atti, io sottoscritto ufficiale giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche del Tribunale di Patti - Sez. distaccata di S.Agata Militello, ho notificato e dato copia dell'antescritto atto, per sua legale scienza e conoscenza alla **PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**, in persona del Presidente e legale rapp.te pro tempore, clettivamente domiciliata in Acquedolci (Mc), Via Dante, 38, presso il procuratore costituito Avv. Salvatore Princiotta, mediante consegna di copia fatta a

*per il Pres. della Prov. Regionale*  
*S. Princiotta*

ACQUEDOLCI

15 SET. 2010

ANTONIO...  
Ufficiale Giudiziario



15 SET. 2010

M ..... Reg. Cron.

SPECIFICA

Diritto	€ .....
Trasferita	€ .....
Totale	€ .....
10% Trasferita	€ .....
Spese Postali	€ .....
Bollo	€ .....
Deposito	€ .....

Totale € *1.200,00*

L'Ufficio di *Luigi*

Tasca 198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000